



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il comma 1-*bis* dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, così come aggiunto dall'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, così come modificato della legge n. 115 del 29 luglio 2015;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 29 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 246 del 21 ottobre 2005, che stabilisce, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle Reti di Trasporto Regionale;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2010, che all'articolo 2 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti gestori di tratti delle Reti di Trasporto Regionale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico (di seguito "Ministero"), entro il 31 luglio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno e che il Ministero, entro il successivo 30 settembre, procede ad una valutazione delle istanze e, per quelle rispondenti ai requisiti richiesti, richiede il relativo parere all'Autorità di Regolazione Energia, Reti e ambiente, nel seguito "ARERA" (ex Autorità per l'energia elettrica e il gas) e alle Regioni interessate, il quale, in caso di assenza di riscontro entro 30 giorni, si intende acquisito per silenzio assenso, e che il Ministero procede all'emanazione del relativo decreto di aggiornamento, il quale entra in vigore il 1° gennaio dell'anno seguente a quello in cui è stata presentata istanza di aggiornamento;

VISTO il decreto del Ministero 16 Novembre 2016 relativo all'ultimo aggiornamento della Rete Regionale di Trasporto;

VISTE le istanze delle Società di trasporto:

- SGI - Società Gasdotti Italia S.p.A. del 15 Giugno 2017;
- Retragas S.r.l. dell'8 Luglio 2017;
- Snam Rete Gas S.p.A. del 28 Luglio 2017;
- Energie S.r.l. del 29 Luglio 2017.

SENTITE l'ARERA e le Regioni interessate;

RITENUTO che le caratteristiche tecnico-funzionali dei nuovi gasdotti indicati nelle citate note delle Società di trasporto siano riconducibili a quelle previste all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 29 settembre 2005 e che si confermano valide anche alla luce del comma 1-*bis* dell'articolo 9 del decreto legislativo n.164 del 2000, aggiunto dall'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93,

DECRETA

Articolo 1

(Aggiornamento della Rete di Trasporto Regionale)

1. All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di Trasporto Regionale allegato al decreto del Ministero 16 novembre 2016, sono aggiunti, con decorrenza dal 1° gennaio 2018:

- i nuovi tratti di sviluppo in progetto di cui all'Allegato 1 (estensioni e potenziamenti della Rete Regionale esistente);
- nuove varianti, sostituzioni e gli allacciamenti in progetto di cui all'Allegato 2;
- i tratti, le varianti e gli allacciamenti entrati in esercizio dal 1° Luglio 2016 al 30 Giugno 2017 di cui all'Allegato 3.

Sono inoltre eliminati dall'elenco i gasdotti di cui all'Allegato 4.

2. L'aggiornamento al 1° gennaio 2018 dell'elenco completo dei metanodotti in esercizio al 30 giugno 2017 della Rete di Trasporto Regionale, che tiene conto delle modifiche di cui al comma 1, è riportato per ogni società, incluse quelle che non hanno subito alcun aggiornamento, nei seguenti Allegati:

- Allegato A, gasdotti in esercizio della società Snam Rete Gas S.p.A.;
- Allegato B, gasdotti in esercizio della società Società Gasdotti Italia S.p.A.;
- Allegato C, gasdotti in esercizio della società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas;
- Allegato D, gasdotti in esercizio della società Retragas S.r.l.;
- Allegato E, gasdotti in esercizio della Netenergy Service S.r.l.;
- Allegato F, gasdotti in esercizio della società Metanodotto Alpino S.r.l.;
- Allegato G, gasdotti in esercizio della società Energie Rete gas S.r.l.;
- Allegato H, gasdotti in esercizio della società GP Infrastrutture Trasporto S.r.l..

3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'Impresa maggiore di trasporto, in collaborazione con le altre Imprese di trasporto regionale, presenta al Ministero, su supporto informatico, la mappa aggiornata 1 gennaio 2018 dell'intera Rete di Trasporto Regionale.

Articolo 2

(Modalità di presentazione delle istanze di aggiornamento 2018)

1. Le istanze di aggiornamento dell'elenco dei metanodotti facenti parte della Rete di Trasporto Regionale, corredate da una relazione con la descrizione delle variazioni intervenute dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, con espresso richiamo al Piano Decennale di riferimento per quanto riguarda i nuovi progetti di sviluppo (estensioni e potenziamenti), devono essere presentate al Ministero entro il 31 luglio 2018, esclusivamente per via informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata: dgsaie.div05@pec.mise.gov.it, unitamente ai seguenti allegati, sia in formato Excel sia Pdf, come da facsimili reperibili sul sito del Ministero:

- elenco dei nuovi tratti di sviluppo in progetto (estensioni e potenziamenti) nel periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 che non siano già inclusi nell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di Trasporto Regionale allegato al presente decreto;

- elenco delle nuove varianti/sostituzioni e allacciamenti in progetto al 30 giugno 2018 relativi ai metanodotti già inclusi nell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di Trasporto Regionale di cui al presente decreto (solo nel caso in cui tali progetti non siano già stati comunicati negli anni precedenti);
- elenco dei nuovi tratti di sviluppo (estensioni e potenziamenti), varianti, allacciamenti, entrati in esercizio dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018;
- elenco dei gasdotti dismessi nel periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018;
- elenco completo di tutti i gasdotti in esercizio e in progetto al 30 giugno 2018.

2. Anche nel caso non siano intervenute modifiche rispetto all'anno precedente, le imprese che gestiscono metanodotti facenti parte della Rete di Trasporto Regionale sono comunque tenute a darne comunicazione, entro il 31 luglio 2018, con le modalità di cui al comma 1.

Articolo 3 *(Pubblicazione)*

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero ed è comunicato ai gestori delle reti di trasporto interessate e all'ARERA.

Roma

Il Direttore Generale
(ing. Gilberto Dialuce)